

## **Competenza in materia di provvedimenti organizzativi degli uffici del giudice di pace.**

*(Risposta a quesito del 18 dicembre 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota in data 2 dicembre 2008 del Presidente circondariale dell'Unione Nazionale Giudici di Pace con cui si pongono quesiti in ordine alla competenza in materia di provvedimenti organizzativi degli uffici del giudice di pace;

- rilevato, in particolare, che con la predetta nota si chiede di conoscere se, con riferimento alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2009-2011, approvata con delibera del 23 ottobre 2008, ad esprimere il parere sui provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici del giudice di pace sia competente il Consiglio giudiziario nella sua composizione ordinaria, come previsto al paragrafo M), punto 9, dell'anzidetta circolare, ovvero la Sezione autonoma relativa ai giudici di pace;

- visto l'art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2006 n. 25 che, al comma 1 (come sostituito dal comma 10 dell'art. 4, legge 30 luglio 2007, n. 111), prevede che: *"Nel Consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. (...)"*;

- visto, altresì, l'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 25 del 2006 che, al comma 1, lett. e), stabilisce che i Consigli giudiziari sono competenti a formulare *"pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto"*;

- considerato che, dalla lettura delle due disposizioni sopra richiamate, appare evidente che la prima si riferisca ai provvedimenti inerenti alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace, come tali di competenza pertanto della Sezione autonoma relativa ai giudici di pace costituita presso il Consiglio giudiziario, mentre l'altra è riferibile ai provvedimenti di organizzazione in generale degli uffici del giudice di pace del distretto (ad es., istituzione di nuove sedi, accorpamento e soppressione di sedi del giudice di pace, modifiche degli organici dei magistrati onorari, ecc.), materia attribuita alla cognizione del Consiglio giudiziario nella sua composizione prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 25/2006;

- ritenuto, pertanto, che appare opportuno precisare che nella circolare sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace prot. P-25967/2008 del 28 ottobre 2008, approvata con delibera del 23 ottobre 2008, laddove diffusamente si parla di *"Consiglio giudiziario"*, tale locuzione deve intendersi far riferimento alla sezione autonoma relativa ai giudici di pace costituita presso il Consiglio giudiziario medesimo e che, altresì, appare necessario procedere alla rettifica della circolare stessa, nel senso che al punto 9 del paragrafo M) l'inciso *"nella sua composizione ordinaria"* sia sostituito dalle parole *"Sezione relativa ai giudici di pace"*;

### d e l i b e r a

di rettificare la circolare prot. P-25967/2008 del 28 ottobre 2008 sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace, approvata con delibera del 23 ottobre 2008, nel senso che al punto 9 del paragrafo M) l'inciso *"nella sua composizione ordinaria"* è sostituito dalle seguenti parole:

*"Sezione relativa ai giudici di pace"*.